

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 il quale ha previsto per l'anno 2013 una dotazione finanziaria del Fondo delle Autonomie Locali (F.A.L.) pari a complessivi € 651.000.000,00 di cui € 305.000.000,00 per i trasferimenti di parte corrente ed € 180.000.000,00 per investimenti dovuti ai comuni;

VISTA la nota prot. n. 16423 del 13 novembre 2013 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali con la quale, nelle more della formalizzazione del verbale relativo alla seduta della Conferenza Regione-Autonomie Locali del 31 ottobre 2013, è stata ufficializzata la Sintesi delle decisioni assunte nel corso della seduta medesima, di seguito riportate per quanto di interesse:

a) Contributi di parte corrente anno 2013

a.1) Ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla legge n.984/1977 (art.15/2 L.R. n. 9/2013) come già individuati l'anno scorso, a norma vigente, sarà assegnata una quota del Fondo Autonomie Locali pari a quella concessa nel 2012 diminuita del 35% circa.

Successivamente, a seguito dell'incremento del Fondo con l'approvazione del disegno di legge di variazione di bilancio, l'assegnazione sul Fondo agli stessi Comuni sarà integrata fino ad un importo pari a quello concesso nel 2012 con una riduzione di circa il 15%. Questa riduzione sarà compensata [...] con il trasferimento a questi comuni di risorse in conto capitale del Fondo utili anche per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui (art. 15/6 della L.R. n. 9/2013).

a.2) Ai c.d. "restanti comuni", come già individuati l'anno scorso, sarà assegnato un contributo a valere sul Fondo 2013 pari a quello concesso nel 2012, con minimi arrotondamenti.

b) Contributi per investimenti anno 2013:

b.1) "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge n. 984/1977(art.15/2 L.R. n. 9/2013) come già individuati l'anno scorso, l'assegnazione del Fondo delle Autonomie Locali 2013 per investimenti sarà determinata in modo da compensare e superare il minore trasferimento rispetto al 2012 della parte corrente

determinato a seguito dell'approvazione del disegno di legge di variazione al bilancio della Regione [...].

- b.1) Ai c.d. “ restanti comuni” con popolazione inferiore a 30.000 abitanti saranno assegnate risorse per investimenti del Fondo Autonomie Locali 2013 pari a quelle assegnate nel 2012.*
- b.3) Ai comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti saranno assegnate per investimenti risorse sul Fondo Autonomie Locali 2013 pari a quelle del 2012 ridotte di circa il 25%. A compensazione di tale riduzione a questi comuni saranno assegnate risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) per interventi di riqualificazione urbana ammontanti a 40 milioni di euro, pari a circa il 180% della decurtazione subita”;*

VISTA la nota prot. n. 18313 dell'11 dicembre 2013 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali con la quale, nelle more della formalizzazione del verbale relativo alla seduta della Conferenza Regione-Autonomie Locali dell'11 dicembre 2013, è stata ufficializzata la Sintesi delle decisioni assunte nel corso della seduta medesima e dalla quale, per quanto d'interesse, emerge la determinazione di procedere alla parziale revisione dei criteri di riparto definiti il 31 ottobre 2013, tra l'altro, destinando l'importo di “€ 250.000,00 [...] alla parziale compensazione del disallineamento nella contribuzione determinatosi per quei comuni che, a causa del cambiamento di classe nel raggruppamento [...] e della tardiva pubblicazione dei dati del censimento 2011, hanno subito il comportamento contraddittorio rispetto alla loro dimensione della popolazione residente”;

VISTO il decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali e la F.P. n. 340 del 19 novembre 2013 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 13 novembre 2013 - sono stati approvati i criteri per la ripartizione della quota riservata ai comuni del Fondo Autonomie Locali per l'anno 2013 ed in particolare i criteri per la ripartizione dei contributi di parte corrente e per investimenti spettanti ai comuni dell'Isola;

VISTO il decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali e la F.P. n. 63 del 18 febbraio 2014 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2013 - si è provveduto ad integrare i criteri già individuati dal sopra richiamato D.A. n. 340/2013 prevedendo, in particolare, un incremento dei contributi di parte corrente, mediante l'ulteriore riparto della somma di € 250.000,00, per i comuni che – a causa del cambiamento di classe tra comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti e comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - hanno subito sfavorevolmente l'applicazione del criterio relativo al numero di abitanti residenti rispetto alla effettiva dimensione della popolazione;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 351 del 6 dicembre 2013 con il quale è stata ripartita la somma di € 305.000.000,00 quale quota destinata dal Fondo delle Autonomie Locali 2013 per spese dei Comuni di parte corrente determinando in particolare le quote dovute ai comuni di Bisacchino e di Santo Stefano Quisquina, rispettivamente, in € 379.751,24 e € 285.016,47;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 341 del 19 novembre 2013 con il quale è stata ripartita la somma di € 180.000.000,00 quale quota destinata per l'anno 2013 alle spese per gli investimenti dei Comuni, determinando in particolare le quote dovute ai comuni di Bisacchino e di Santo Stefano Quisquina, rispettivamente, in € 342.485,00 e € 257.047,00;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 64 del 24 febbraio 2014 con il quale è stato definitivamente rideterminato il riparto della somma di € 305.000.000,00 quale quota destinata dal Fondo delle Autonomie Locali 2013 per spese dei Comuni di parte corrente determinando in particolare le quote dovute ai comuni di Bisacchino e di Santo Stefano Quisquina, rispettivamente, in € 457.255,19 ed € 389.870,74;

VISTA la sentenza n. 566/2024 pubblicata il 22 luglio 2024 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello proposto dai comuni di

Santo Stefano Quisquina e Bisacquino, contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, la Conferenza Regioni-Autonomie Locali, la Presidenza della Regione Siciliana e nei confronti del Comune di Castronovo di Sicilia, annullando per quanto di interesse, tra agli altri, i citati D.A. n. 340 del 19 novembre 2013 e D.A. n. 63 del 18 febbraio 2014, precisando che *“ai sensi dell’art. 34 co.1 lett. e) c.p.a., l’effetto conformativo scaturente dall’annullamento del provvedimento impugnato, in conseguenza dell’accoglimento del proposto appello, implica per l’amministrazione resistente l’obbligo di considerare i comuni appellanti nell’ambito di quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con le conseguenze del caso ai fini della rimodulazione delle somme da corrispondere per l’anno 2013 oggetto di causa”*;

VISTO il parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato - con nota prot. n. 123082 del 21/11/2024 - con il quale, in sintesi, è stato chiarito che :

- la rideterminazione delle somme riguarda i soli comuni appellanti;
- non è necessario il coinvolgimento della Conferenza Regione-Autonomie locali in fase di riedizione del potere;
- dalla *causa petendi* emerge l’interesse dei comuni appellanti ad ottenere la totalità delle risorse attribuibili ad entrambi i titoli (trasferimenti regionali anno 2013 di parte corrente e per investimenti);
- l’effetto conformativo scaturente dall’annullamento è raggiunto tramite la sola modifica della fascia demografica di appartenenza dei due comuni interessati e limitatamente all’anno 2013;

VISTA la nota prot. n. 940 del 16 gennaio 2025, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha relazionato in ordine all’attività propedeutica espletata per dare esecuzione alla sopra richiamata sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la predetta sentenza n. 566/2024 del C.G.A.R.S. ha annullato gli atti impugnati per quanto di interesse, limitando l’effetto conformativo ai soli comuni appellanti;

CONSIDERATO che, in esecuzione della suddetta sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si rende necessario riformulare l’atto di indirizzo relativo al riparto delle risorse di parte corrente e per investimenti destinate ai comuni per l’anno 2013, nell’ambito del Fondo delle Autonomie Locali di cui al sopra richiamato comma 1 dell’art.15 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, limitatamente ai comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino disponendo che gli stessi siano inclusi nel novero dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

VISTO, in particolare, l’art. 2 del citato D.A. n. 340/2013 il quale con riferimento ai contributi di parte corrente prevede che:

- ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla legge n. 984/1977 come già individuati l’anno scorso, a norma vigente, sarà assegnata una quota del Fondo Autonomie Locali pari a quella concessa nel 2012 diminuita del 35% circa;
- successivamente, a seguito dell’incremento del Fondo con l’approvazione del disegno di legge di variazione di bilancio, l’assegnazione sul Fondo agli stessi Comuni sarà integrata fino ad un importo pari a quello concesso nel 2012 con una riduzione di circa il 15%. Questa riduzione sarà compensata con il trasferimento ai suddetti comuni di risorse in conto capitale del Fondo utili anche per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui (art. 15/6 della L.r. n. 9/2013);
- ai c.d. “restanti comuni”, come già individuati l’anno scorso, sarà assegnato un contributo a valere sul fondo 2013 pari a quello concesso nel 2012, con minimi arrotondamenti.

VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato D.A. n. 340/2013 il quale con riferimento ai contributi per investimenti prevede che:

- per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge n. 948/1977, come già individuati per l’anno 2012, l’assegnazione sul Fondo delle Autonomie Locali 2013 per investimenti è determinata in modo da compensare e superare il minore trasferimento rispetto

al 2012 della parte corrente determinato a seguito dell'approvazione del disegno di legge di variazione di bilancio della Regione;

- ai c.d. " restanti comuni" con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti sono assegnate risorse per investimenti del Fondo Autonomie Locali 2013 pari a quelle assegnate nel 2012;
- ai comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti sono assegnate per investimenti risorse sul Fondo Autonomie Locali 2013 pari a quelle del 2012 ridotte di circa il 25%; a compensazione di tale riduzione a questi comuni sono assegnate risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) per interventi di riqualificazione urbana ammontanti a 40 milioni di euro, pari a circa il 180% della decurtazione subita;

CONSIDERATO che dall'esame del DDG n. 351/2013 (relativo all'approvazione del riparto delle risorse di parte corrente) è risultato che ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge n. 948/1977, in conformità ai criteri previsti dall'art. 2 del D.A. n. 340/2013, è stata operata una riduzione dell'assegnazione dell'anno 2012 pari in concreto al 14,93% per la parte corrente;

CONSIDERATO, altresì, che dal verbale di sintesi delle decisioni assunte in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2013, si evince che l'assegnazione aggiuntiva di parte corrente per i comuni appellanti disposta con il D.A. n. 63/2014 è stata riconosciuta quale compensazione per i minori trasferimenti regionali percepiti per l'anno 2012 e, pertanto, appare corretto non considerare la predetta assegnazione aggiuntiva ai fini della determinazione delle somme che i comuni appellanti sono tenuti a restituire alla Regione, a seguito della rideterminazione delle somme in attuazione della citata sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

CONSIDERATO che dall'esame del DDG n. 341 del 19 novembre 2013 (relativo all'approvazione del riparto delle risorse per investimenti) è risultato che ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge n. 948/1977, in conformità ai criteri previsti dall'art. 3 del D.A. n. 340/2013, per la quota investimenti è stato attribuito un importo pari al 21,11 % dell'assegnazione dell'anno 2013 di parte corrente;

RILEVATO che ai fini dell'individuazione degli importi spettanti, a titolo di trasferimenti correnti per l'anno 2013, ai comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino - da ricomprendere nel novero dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in osservanza dei criteri indicati dal D.A. n. 340/2013 ed in esecuzione della sentenza n. 566/2024 del C.G.A.R.S. - occorre ridurre l'assegnazione dell'anno 2012 di una percentuale pari al 14,93% secondo gli importi indicati nella Tabella allegata al presente decreto per costituirne parte integrante;

RILEVATO, altresì, che gli importi spettanti, a titolo di trasferimenti per investimenti per l'anno 2013, ai comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino - da ricomprendere nel novero dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in osservanza dei criteri indicati dal D.A. n. 340/2013 ed in esecuzione della sentenza n. 566/2024 del C.G.A.R.S. - sono pari al 21,11% dell'assegnazione dell'anno 2013 di parte corrente, come dettagliatamente specificato nella Tabella allegata al presente decreto per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO, pertanto, che in esecuzione della suddetta sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si rende necessario riformulare l'atto di indirizzo relativo al riparto delle risorse di parte corrente e per investimenti destinate ai comuni per l'anno 2013, limitatamente ai comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino, disponendo che gli stessi siano inclusi nel novero dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, attribuendo loro le risorse indicate nella Tabella allegata al presente decreto e demandando al Dirigente Generale l'emanazione dei successivi atti amministrativi conseguenti alla rideterminazione dei trasferimenti dovuti ai predetti comuni per l'anno 2013, come specificato nella Tabella allegata al presente decreto;

per quanto sopra esposto

D E C R E T A

Art. 1

In esecuzione della sentenza n. 566/2024 pubblicata il 22 luglio 2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si dispone che - al fine della determinazione delle risorse di parte corrente e per investimenti destinate ai comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino, nell'ambito del Fondo delle Autonomie Locali, autorizzato con il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, per l'anno 2013 - gli stessi siano inclusi nel novero dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con conseguente rimodulazione delle somme loro spettanti per l'anno 2013 secondo gli importi indicati nella Tabella allegata al presente decreto, per costituirne parte integrante.

Art. 2

Con successivi decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali si provvederà ai conseguenti atti amministrativi scaturenti dalla rideterminazione dei trasferimenti (di parte corrente e per investimenti) dovuti ai predetti comuni per l'anno 2013 in conformità alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 566 del 22 luglio 2024, secondo gli importi indicati nella colonna "h" della Tabella allegata al presente decreto.

Art. 3

In ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 05 febbraio 2025

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
On.le Andrea Barbaro Messina

Tabella allegata al D.A. n. 73 del 05 febbraio 2025

Rideterminazione dei trasferimenti regionali (di parte corrente e per investimenti) dovuti ai comuni di Bisacquino e Santo Stefano di Quisquina per l'anno 2013 in conformità alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 566 del 22 luglio 2024 e delle somme che i medesimi comuni sono tenuti a restituire alla Regione

Comuni	Quota del Fondo delle Autonomie Locali 2013 per trasferimenti di parte corrente, determinata in conformità ai criteri di cui al D.A. n. 340/2013, da modificare per effetto della sentenza del CGARS n. 566/2024	Quota del Fondo delle Autonomie Locali 2013 per investimenti, determinata in conformità ai criteri di cui al D.A. n. 340/2013, da modificare per effetto della sentenza del CGARS n. 566/2024	Assegnazione derivante dall'integrazione dei criteri disposta con il D.A. n. 63/2014	Risorse di parte corrente spettanti per l'anno 2013 in base ai criteri del D.A. n. 340/2013 considerando i comuni appellanti tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla L. n. 984/1977 in esecuzione della sentenza del CGARS n. 566/2024 (assegnazione di parte corrente del 2012 decurtata del 14,93%) (*)	Risorse per investimenti spettanti per l'anno 2013 in base ai criteri del D.A. n. 340/2013 considerando i comuni appellanti tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla L. n. 984/1977 in esecuzione della sentenza del CGARS n. 566/2024 (21,11% dell'assegnazione di parte corrente del 2013)	Risorse complessive (di parte corrente e per investimenti) dovute per l'anno 2013 in esecuzione della sentenza del CGARS n. 566/2024	Eccedenza dei trasferimenti effettuati rispetto a quelli rideterminati in conformità alla sentenza del CGARS n. 566/2024 da restituire alla Regione
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = e * 21,11%</i>	<i>g = e + f</i>	<i>h = b + c - g</i>
Santo Stefano di Quisquina	€ 285.016,47	€ 257.047,00	€ 104.854,27	€ 242.463,51	€ 51.184,05	€ 293.647,56	€ 248.415,91
Bisacquino	€ 379.751,24	€ 342.485,00	€ 77.603,95	€ 323.054,38	€ 68.196,78	€ 391.251,16	€ 330.985,08

(*) Somma determinata decurtando del 14,93% l'assegnazione dell'anno 2012